

Causa C-116/96

Reisebüro Binder GmbH contro Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof)

«Sesta direttiva IVA — Trasporto internazionale di passeggeri —
Luogo e base imponibile della prestazione di trasporto»

Conclusioni dell'avvocato generale A. La Pergola, presentate il 17 luglio 1997 I - 6105
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 1997 I - 6120

Massime della sentenza

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di collegamento a fini impositivi — Prestazione di trasporto internazionale di passeggeri su base forfettaria — Suddivisione del corrispettivo globale della prestazione tra gli Stati membri interessati in proporzione alle distanze percorse nei rispettivi territori — Applicazione di altri criteri di suddivisione — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2, lett. b)]

L'art. 9, n. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di una prestazione di trasporto internazionale forfettaria di passeggeri, il corrispettivo globale di detta

prestazione dev'essere suddiviso, per la determinazione della frazione di trasporto imponibile in ciascuno degli Stati membri interessati, in ragione delle distanze ivi percorse, ad esclusione di ogni altro criterio di suddivisione.